



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 124/16

Lussemburgo, 10 novembre 2016

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-568/15
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. /
comtech GmbH

Secondo l'avvocato generale Szpunar, il costo di una telefonata diretta a un numero telefonico di servizio postvendita non dev'essere superiore a quello di una telefonata standard

La società tedesca comtech opera nel commercio di apparecchi elettrici ed elettronici. Essa indica sul suo sito Internet un numero di telefono di servizio postvendita recante il prefisso 0180, utilizzato in Germania per servizi di assistenza a una tariffa nazionale unica. Il costo di una telefonata diretta a tale numero speciale (non geografico)¹ eccede l'importo che sarebbe stato addebitato al cliente per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard alle abituali tariffe di collegamento.

Un'associazione tedesca per lo sviluppo degli interessi commerciali di associazioni e imprese (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main) ha avviato dinanzi al Landgericht Stuttgart (Tribunale regionale di Stoccarda, Germania) un'azione inibitoria avverso la comtech per la cessazione di detta pratica commerciale, da essa ritenuta sleale. Il Landgericht ha adito la Corte di giustizia perché accerti se la direttiva relativa ai diritti dei consumatori² osti all'applicazione di una simile tariffa.

Nelle sue conclusioni, lette in data odierna, l'avvocato generale Maciej Szpunar propone alla Corte di rispondere a tale questione in senso affermativo.

L'avvocato generale M. Szpunar rammenta che, secondo la direttiva, gli Stati membri devono garantire che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare un corrispettivo più elevato della «tariffa di base».

Ciò significa, secondo l'avvocato generale, che il costo addebitato al consumatore non deve eccedere quello di una telefonata standard ai costi abituali di mercato. Pertanto, i costi addebitati al consumatore non possono essere superiori ai costi abituali che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

Infatti, l'addebito di un prezzo superiore a quello di una telefonata verso un numero telefonico standard, a causa dei costi supplementari che ciò comporta, potrebbe dissuadere i consumatori dal contattare il professionista per questioni relative, ad esempio, alla data di consegna, alla fatturazione o alla garanzia. Secondo l'avvocato generale, dalla direttiva emerge la presunzione assoluta che il servizio di assistenza telefonica sia incluso nel prezzo già pagato dal consumatore, cosicché l'utilizzo di un numero eccessivamente costoso equivarrebbe a far pagare al consumatore costi supplementari per lo stesso servizio.

L'avvocato generale aggiunge che la questione se il professionista percepisca o meno una quota parte del corrispettivo versato dal consumatore per la telefonata è irrilevante per la risposta che propone.

¹ EUR 0,14 al minuto a partire dalla rete fissa tedesca e EUR 0,42 al minuto a partire da una rete mobile.

² Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU 2011, L 304, pag. 64).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575